Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 305

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Martedì, 31 dicembre 1940 - Anno XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 50-033 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare interruzioni nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare al più presto l'abbonamento alla *" Gazzetta Ufficiale "*, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640, ovvero di rivolgersi alle Agenzie dirette di vendita della Libreria dello Stato: Roma (Palazzo Ministero Finanze e Corso Umberto I, 234), Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3) e Napoli (Via Chiaia, 5).

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 30 ottobre 1940-XIX, n. 1723.

Disciplina dell'offerta del bestiame bovino e suino da macello.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Settore della zootecnia della Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura cura la raccolta e la fornitura del bestiame bovino da macello, nella misura richiesta dalle esigenze del consumo, alle Forze armate, alle organizzazioni commerciali, centrali e periferiche, incaricate della distribuzione della carne alla popolazione civile, ed alle organizzazioni industriali che provvedono alla preparazione delle carni insaccate ed in scatola e di prodotti di carne comunque preparati.

Le eccedenze stagionali ed eccezionali di bestiame, rispetto ai bisogni del consumo e dell'industria, che non vengono tempestivamente assegnate ed assorbite dagli enti e dalle organizzazioni di cui sopra, possono essere macellate a cura del Settore, che provvede anche alla conservazione delle carni così macellate, utilizzando le attrezzature esistenti giudicate idonee, e distribuisce le carni stesse agli enti ed organizzazioni predette, in sostituzione di bestiame vivo.

Resta integra la facoltà dell'Amministrazione militare di conservare la propria attrezzatura per la refrigerazione, congelazione e conservazione della carne.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli acquisti di bestiame da macello bovino e suino e delle carni conservate con il freddo, provenienti da mattazioni eseguite nel Regno, a norma del precedente comma, devono essere effettuati, per il tramite del predetto Settore, esclusivamente da parte degli Enti economici (Società anonima macellai affini e Consorzio industriale conserve alimentari) costituiti dalla Federazione dei commercianti di prodotti zootecnici e dalla Federazione nazionale esercenti industrie agricole e alimentari varie per le carni destinate al consumo diretto della popolazione civile, e per i prodotti destinati alla confezione di carni conservate, insaccate ed in scatola, o di prodotti di carni comunque preparati, lardo, strutto, ecc.

Art. 2.

Le richieste dei bovini da macello avanzate dalle Forze armate, dalle organizzazioni commerciali che provvedono all'approvvigionamento delle carni per la popolazione civile e dalle organizzazioni industriali trasformatrici, sono soddisfatte dal Settore, col bestiame volontariamente od obbligatoriamente messo a sua disposizione dai detentori, secondo le norme di cui ai successivi articoli.

Le richieste del bestiame da macello sono accolte in misura corrispondente alla qualità e quantità del bestiame e delle carni disponibili.

Le richieste del bestiame da macello per i bisogni delle Forze armate sono accolte nelle quantità occorrenti ad assicurare i rifornimenti e nelle qualità fissate dai competenti organi tecnici militari.

Art. 3.

I prezzi in base ai quali devono essere pagati gli animali da macello ai detentori e i prezzi di cessione degli animali stessi alle categorie interessate, sono fissati dal Ministro per le corporazioni, di concerto con quelli per l'agricoltura e le foreste e per le finanze.

I prezzi di cessione e di vendita al dettaglio delle carni conservate con il freddo, derivanti da mattazioni effettuate nel Regno, devono essere uguali ai prezzi di cessione e di vendita al dettaglio stabiliti per le carni macellate fresche.

Art. 4.

Le Forze armate ed i rappresentanti delle organizzazioni commerciali ed industriali devono segnalare tempestivamente al Settore della zootecnia i quantitativi di bestiame di cui chiedono la periodica fornitura, affinchè il Settore stesso, d'intesa con le categorie interessate, possa provvedere a regolare il conferimento e la consegna da parte dei detentori.

Art. 5.

Chiunque detenga bestiame bovino vivo per qualsiasi titolo e destinazione, è obbligato a farne denuncia alla Sezione della zootecnia, del Consorzio provinciale produttori agri-

coltura, sugli appositi moduli forniti dalle Sezioni stesse, nei limiti di tempo all'uopo stabiliti.

Nella denuncia devono essere separatamente indicati:

a) cognome, nome, domicilio, professione abituale del detentore, allevatore, ingrassatore, commerciante e titolo della detenzione del bestiame;

b) località nella quale è mantenuto il bestiame;

c) numero, categoria, razza, peso individuale e peso vivo complessivo dei capi di bestiame denunciati.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, d'accordo con l'Istituto centrale di statistica, può autorizzare il Settore della zootecnia ad aggiornare le denuncie della consistenza del bestiame, almeno una volta l'anno.

Art. 6.

Chiunque intenda vendere per il macello o destinare alla macellazione il bestiame bovino, non vincolato ai sensi del successivo art. 9, deve prenotarlo presso la Sezione della zootecnia del Consorzio provinciale produttori agricoltura, della provincia in cui risiede, indicando la data in cui intende procedere alla consegna.

La Sezione provvede al ritiro del detto bestiame secondo le modalità indicate nei successivi articoli.

Il bestiame prenotato è sottoposto al vincolo della inalienabilità. Di tale bestiame deve essere tenuto conto a decurtazione della quota eventualmente fissata dal Settore per il conferimento obbligatorio.

La consegna del bestiame deve essere fatta con le modalità, nei luoghi, nei giorni e nelle ore stabilite dal Settore della zootecnia, che ne dà tempestiva comunicazione agli interessati, tenendo presenti gli usi e le consuetudini locali.

Art. 7.

Il Settore della zootecnia, e per esso le Sezioni all'uopo delegate, provvede, entro dieci giorni dalla data indicata sulla prenotazione per la consegna di cui all'art. 6, al ritiro del bestiame liberamente offerto dai detentori, organizzando, se necessario, appositi raduni di bestiame.

Art. 8.

Il Settore della zootecnia, e per esso le Sezioni all'uopo delegate, provvede ad organizzare raduni per il conferimento volontario del bestiame che i detentori intendono destinare alla macellazione e che non abbia formato oggetto di prenotazione, a termini dell'art. 6.

Art. 9.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste il Settore della zootecnia può essere autorizzato ad ordinare ai detentori di bestiame, mediante congruo preavviso, di tenere a sua disposizione una quota parte, in percentuale di peso vivo, del bestiame denunciato a termini dell'art. 5.

Il detentore ha facoltà di scegliere i soggetti idonei allo scopo, costituenti la quota parte del bestiame, da conferire obbligatoriamente al Settore, col vincolo della inalienabilità, e risponde, a titolo di deposito, del bestiame così vincolato. Il Settore può ritirare in una o più volte tale bestiame.

Qualora il detentore si rifiuti di consegnare, con le prescritte modalità, la quota di bestiame vincolata a favore del Settore, questo può effettuarne la requisizione obbligatoria, con le norme di cui ai successivi articoli 10 e 11.

Gli animali iscritti ai nuclei di selezione sono di norma esclusi dal conteggio delle percentuali di peso vivo. Non sono soggetti a denuncia od al vincolo gli animali degli Istituti zootecnici vigilati dal Ministero dell'agricoltura, delle stazioni zooprofilattiche e dei Centri rifornimenti quadrupedi.

Art. 10.

Quando la requisizione si renda indispensabile, in conformità di quanto è previsto nell'articolo precedente, il Settore della zootecnia e per esso i suoi organi periferici, ne fa perentoria intimazione ai detentori, mediante manifesto o cartolina postale, affinchè gli stessi presentino improrogabilmente nel luogo, nel giorno e nell'ora indicati, i capi di bestiame costituenti la quota parte da conferire obbligatoriamente.

In caso di mancata presentazione, il bestiame è prelevato dal luogo dove si trova e il prelevamento viene effettuato dal Settore della zootecnia, con le modalità che saranno fissate dalla Commissione di cui all'art. 16.

Art. 11.

Per i prelevamenti di cui al precedente articolo, il Settore può richiedere al Prefetto, se è necessario, l'assistenza della Forza pubblica.

Le spese del forzato prelevamento sono ragguagliate ad una diaria di L. 50 per ogni delegato del Settore, oltre al rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute col mezzo più economico e ferroviario, ove esiste la ferrovia, e restano a carico del detentore inadempiente.

Al bestiame requisito sono applicabili i prezzi di cui all'art. 3, diminuiti delle spese di trasporto dei capi requisiti fino al luogo di raduno: il relativo pagamento è effettuato con le modalità previste per i prelevamenti normali.

Art. 12.

Per ogni capo bovino, o gruppo di capi, comunque conferito al Settore e da questo ceduto, per la macellazione, agli interessati, il Settore della zootecnia, e per esso le Sezioni provinciali all'uopo delegate, rilascia all'acquirente un apposito bollettino di consegna, che deve essere presentato al direttore del macello o al veterinario ispettore delle carni, che ha l'obbligo di controllare la rispondenza quantitativa e qualitativa del soggetto o dei soggetti, presentati per la mattazione.

L'Amministrazione militare, quando provvede direttamente alla macellazione, è esonerata dal presentare il predetto bollettino di consegna.

Nessun bovino può essere mattato senza il bollettino di cui sopra.

Il bollettino, provvisto del bollo e del visto del direttore del macello o del veterinario ispettore delle carni, deve essere restituito entro 24 ore dall'avvenuta macellazione, alla Sezione della zootecnia che lo ha emesso.

Per le mattazioni d'urgenza, in dipendenza di malattia o di infortunii, che si rendano necessarie per il bestiame non ancora conferito, dispone sotto la sua responsabilità il direttore del macello o il veterinario ispettore delle carni. In tal caso le carni, qualora siano commestibili, sono messe ugualmente a disposizione del Settore delle zootecnia per l'opportuno collocamento, ed il direttore del macello, o l'ufficiale che ha autorizzato la mattazione, deve darne immediata comunicazione alle Sezioni competenti, con tutte le indicazioni di qualità, peso, provenienza, relative al soggetto macellato. Di tale bestiame deve essere tenuto conto a decurtazione della quota eventualmente fissata dal Settore per il conferimento obbligatorio.

Per tali carni è pagato il prezzo stabilito dall'art. 3, ridotto in relazione alla qualità, e alla quantità della carne utilizzabile, secondo norme di massima stabilite dal Settore della zootecnia, ed approvate dai Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e delle corporazioni.

Art. 13.

L'acquisto ed il ritiro del bestiame bovino destinato alla macellazione e delle carni macellate o conservate dal Settore della zootecnia devono essere effettuati dagli Enti economici (S.A.M.A. e C.I.C.A.) costituiti rispettivamente dalla Federazione fascista dei commercianti dei prodotti zootecnici, per le carni destinate al consumo diretto della popolazione civile, e dalla Federazione nazionale fascista esercenti industrie agricole e alimentarie varie, per il prodotto destinato alla confezione di carni conservate, insaccate o in scatola, o di prodotti di carne comune preparati, lardo, strutto, ecc. Tali enti, all'atto della relativa domanda, devono dimostrare al Settore di avere messo a sua disposizione, presso un Istituto bancario da esso designato, la somma corrispondente all'importo della merce commissionata, ed hanno l'obbligo di ritirare la merce stessa nei termini indicati nella domanda.

Sulle somme così disponibili, il Settore ordina che sia pagato al conferente, entro il limite massimo di otto giorni dall'avvenuta consegna del bestiame o delle carni, il prezzo dovuto, liquidandolo in base ai prezzi base approvati ai sensi dell'art. 3, ed ai dati risultanti dai bollettini di consegna.

Art. 14.

Per il bestiame ceduto a nome e per conto del detentore, il Settore provvede ad emettere regolare fattura a carico dell'acquirente, comprendendovi, oltre al prezzo dovuto:

a) un diritto fisso per quintali peso vivo, da devolversi al Settore zootecnia, per sopperire alle spese della gestione, stabilito dal Ministero delle corporazioni, di concerto con quelli dell'agricoltura e delle foreste, delle finanze e della guerra;

b) un'aliquota per quintale peso vivo, eventualmente destinata al conguaglio delle spese di trasporto, ritiro e servizi inerenti, dal luogo di raduno fino al macello. Nel caso che la Commissione di cui all'art. 16 giudichi conveniente proporre tale conguaglio, l'ammontare dell'aliquota deve essere approvato dal Ministero delle corporazioni, di concerto con quelli dell'agricoltura e delle foreste, delle finanze e della guerra;

c) un'aliquota per quintale peso vivo, per eventuale rimborso della assicurazione contro i rischi relativi alla commestibilità delle carni ed al loro trasporto, da proporre ed approvare come sopra.

Art. 15.

I permessi di importazione e di esportazione del bestiame da macello e delle carni congelate sono rilasciati dal Ministero per gli scambi e le valute, al quale la Commissione di cui all'art. 16 segnala le esigenze del mercato nazionale.

La destinazione e la utilizzazione delle carni estere in temporanea importazione e la distribuzione delle carni e del bestiame importato dalla Società anonima importazione bestiame (S.A.I.B.) e destinato al consumo della popolazione civile o delle Forze armate o alla trasformazione industriale, sono disciplinate dalla Commissione di cui all'art. 16.

Art. 16.

Presso il Settore della zootecnia è istituita una Commissione composta di:

tre rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di cui uno con funzioni di presidente;

un rappresentante del Ministero dell'interno;

un rappresentante del Ministero delle finanze;

un rappresentante del Ministero della guerra;

due rappresentanti del Ministero delle corporazioni;

un rappresentante del Ministero per gli scambi e le valute;

un rappresentante della Confederazione fascista degli agricoltori;

un rappresentante della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura;

un rappresentante della Confederazione fascista dei commercianti;

un rappresentante della Confederazione fascista degli industriali;

un rappresentante della Federazione esercenti industrie agricole;

tre rappresentanti del Settore della zootecnia;

due rappresenti della Società anonima macellai affini (S.A.M.A.);

due rappresentanti del Consorzio industriali conserve alimentari (C.I.C.A.);

un rappresentante dell'Ente nazionale fascista della cooperazione;

un rappresentante della Società anonima importazioni bestiame (S.A.I.B.);

un rappresentante della Federazione nazionale fascista commercianti prodotti zootecnici.

Ad essa è deferito il compito di:

a) determinare i quantitativi del bestiame vivo e di carni da assegnare, in relazione all'effettivo fabbisogno, alle Forze armate, alla popolazione civile ed all'industria trasformatrice;

b) proporre la quota per eventuale rimborso di spesa di trasporto del bestiame, ritiro e servizi inerenti, dalla località di consegna al mattatoio di destinazione, nonchè i limiti del servizio;

c) proporre l'aliquota per eventuali spese di assicurazione del bestiame venduto per il macello, nonchè i limiti dell'assicurazione stessa e le modalità relative;

d) fissare le modalità secondo le quali il Settore della zootecnia provvederà al prelevamento del bestiame oggetto di requisizione, a norma dell'art. 10.

La Commissione si suddivide in due Sottocommissioni, una per la trattazione della parte che si riferisce al bestiame ed alle carni bovine, l'altra per quella relativa al bestiame ed alle carni suine, tenendo conto della prevalenza degli interessi.

La composizione delle Sottocommissioni è stabilita con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Le prestazioni dei componenti della Commissione e delle Sottocommissioni sono gratuite.

Art. 17.

Per la eventuale assicurazione contro i rischi di cui all'art. 16, lettera *c*), provvede il Settore della zootecnia d'accordo con le organizzazioni delle imprese commerciali, industriali e cooperative interessate, con le forme e modalità da stabilirsi dalla Commissione di cui allo stesso art. 16.

Art. 18.

Il Settore della zootecnia, al solo fine di procurarsi i mezzi occorrenti al pagamento del bestiame ai conferenti per gli eventuali accantonamenti delle eccedenze, ha facoltà di cedere in garanzia ai terzi il bestiame acquistato con i fondi ricevuti in anticipazione o le carni da esso bestiame derivate.

Dette operazioni sono privilegiate sul prodotto in gestione o sul ricavo finale della vendita del medesimo. Tale privilegio segue immediatamente quello per i prestiti agrari per acquisto di bestiame, previsto dal comma 4° dell'art. 8 della legge 5 luglio 1928-VI, n. 1760.

Sotto la responsabilità personale dei propri amministratori, il Settore e le Sezioni sono obbligati a versare immediatamente all'Istituto finanziatore il ricavo delle vendite effettuate a mano a mano che esse hanno luogo, ad estinzione parziale o totale della sovvenzione ricevuta.

Art. 19.

La disciplina di cui ai precedenti articoli per il commercio e la macellazione del bestiame in tutto il Regno, è applicata anche al commercio ed alla mattazione dei suini da macello.

Sono escluse da tale disciplina le mattazioni per il normale consumo famigliare degli allevatori, con un maiale ogni cinque persone della famiglia e per anno. Il veterinario comune è tenuto a far denuncia di ogni macellazione di suini per il consumo famigliare alla Sezione della zootecnia, entro dieci giorni.

Le denuncie relative al bestiame suino detenuto da allevatori industriali o da cooperative, sono raccolte dalle rispettive organizzazioni di categoria, con obbligo di trasmetterle tempestivamente al Settore della zootecnia.

E' data pure facoltà alle organizzazioni predette di provvedere, in accordo con il Settore della zootecnia, all'organizzazione delle consegne del bestiame suino da conferire. Il conferimento agli acquirenti deve avvenire sempre per il tramite del Settore della zootecnia.

Art. 20.

E' pure riconosciuto alla Commissione di cui all'art. 16 o alla competente Sottocommissione costituita nel suo seno, il compito di provvedere alla distribuzione dei suini conferiti alle organizzazioni di categoria interessate, con facoltà di esonerare il Settore dal compito della fatturazione, per i suini provenienti dagli allevamenti industriali destinati all'utilizzazione negli stabilimenti gestiti dalla ditta stessa.

Art. 21.

Gli eventuali diritti creditori dei terzi sul bestiame conferito al Settore della zootecnia, possono farsi valere soltanto sul prezzo. A tale scopo i terzi creditori devono notificare al Settore i loro eventuali diritti.

Art. 22.

I contratti di vendita del bestiame da macello stipulati in difformità delle disposizioni della presente legge sono nulli.

Chiunque si sottragga agli obblighi stabiliti dalla presente legge relativamente ai bovini e ai suini da macello o stipuli contratti in difformità delle disposizioni in essa contenute, o rifiuti di adempire agli obblighi imposti dal Settore della zootecnia per la esecuzione del prelevamento o della requisizione, o in qualsiasi modo ostacoli l'esecuzione stessa, è punito con l'ammenda da L. 500 a L. 10.000, qualora il fatto non costituisca reato più grave.

Art. 23.

I documenti, atti e quietanze relativi alle operazioni previste nella presente legge, rilasciati nei rapporti tra produttori e detentori di bestiame, sia volontariamente, sia obbligatoriamente, ed il Settore e le dipendenti Sezioni provinciali della zootecnia, nonchè quelli relativi ai rapporti tra il Settore e le Sezioni medesime e gli Istituti di credito finanziatori, compresi gli assegni emessi per i pagamenti dovuti ai conferenti suddetti, sono esenti dalle tasse e dalle imposte indirette sugli affari, fatta eccezione per le cambiali, che restano soggette alla normale tassa di bollo e, ove dovuta, per l'imposta generale sull'entrata.

Art. 24.

Cessano di aver vigore le disposizioni di leggi e di regolamenti contrarie alla presente legge o con essa incompatibili.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 30 ottobre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TASSINARI — DI REVEL — GRANDI — RICCI — RICCARDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 30 ottobre 1940-XIX, n. 1724.
Disciplina della raccolta e della vendita della camomilla.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le date di inizio e di fine della raccolta a scopo commerciale delle infiorescenze di camomilla (Matricaria Chamomilla L.) sono rese pubbliche dalle competenti Sezioni dei Consorzi provinciali fra i produttori dell'agricoltura, di intesa con l'esperto erborista provinciale.

Fuori del periodo di tempo balsamico stabilito, la raccolta è vietata.

Art. 2.

I raccoglitori devono munirsi presso il podestà dei comuni delle rispettive residenze della carta di autorizzazione, prevista dalla legge 6 gennaio 1931-IX, n. 99, sulle piante officinali.

Art. 3.

Entro il mese di aprile, il Ministero delle corporazioni di concerto con quello dell'agricoltura e delle foreste, fissa i prezzi di raccolta e di vendita dei vari tipi di camomilla di cui alla tabella annessa alla presente legge.

Art. 4.

Presso le competenti Sezioni dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura, e per le provincie da elencare con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sono costituite Commissioni composte di due delegati nominati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste su designazione della Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura, di altri tre nominati dal Ministero delle corporazioni e designati uno dalla Confederazione fascista dei commercianti, uno dalla Confederazione fascista degli industriali e uno dalla Confederazione fascista degli artisti e professionisti.

Le Commissioni sono presiedute dall'esperto erborista provinciale.

Le Commissioni controllano la rispondenza dei prodotti raccolti ai tipi indicati nella tabella annessa alla presente legge, ed hanno facoltà di fare selezionare o distruggere il prodotto giudicato non commerciale.

Nelle provincie non comprese nell'elenco ministeriale, tali facoltà sono esercitate dall'esperto erborista provinciale.

I raccoglitori hanno l'obbligo di sottoporre il prodotto raccolto al controllo suddetto presso le Sezioni dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura.

Art. 5.

E' vietato il commercio di camomilla che non risponda ai tipi e alle caratteristiche fissati nella tabella annessa alla presente legge.

Art. 6.

La camomilla destinata alla vendita al « dettaglio » deve essere contenuta in pacchetti di peso non inferiore a cento grammi, secondo le disposizioni della legge sanitaria e oltre a corrispondere ad uno dei tipi stabiliti nella tabella annessa alla presente legge, deve essere confezionata in modo che non sia possibile estrarla senza infrangere l'involucro della confezione (sigillatura).

Sull'involucro deve essere direttamente applicata una etichetta indicante il nome e l'indirizzo della ditta che ha confezionato il prodotto, il « tipo » e l'anno di produzione.

Dopo due anni dalla data di produzione risultante dall'etichetta, qualunque « tipo » di camomilla non può essere ceduta al pubblico che come camomilla « industriale ».

Art. 7.

Il transito diretto o indiretto, traverso il territorio dello Stato, di camomilla di provenienza estera non è sottoposto all'osservanza delle formalità di cui gli articoli precedenti.

La camomilla di provenienza estera da consumare nel Regno, non può essere venduta alla rinfusa.

Art. 8.

L'autorità sanitaria può prelevare, presso qualunque detentore, campioni di camomilla per il controllo.

Art. 9.

Chiunque contravvenga alle disposizioni concernenti la compravendita del prodotto, è punito con l'ammenda la quale, nei casi più gravi può estendersi fino al valore della camomilla cui si riferisce la contravvenzione, salvo che il fatto non costituisca reato più grave.

Art. 10.

Le Sezioni dei Consorzi provinciali tra i produttori agricoli, che, a termini dell'art. 1 della legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1008, organizzino, a richiesta dei produttori, la gestione associativa per la vendita della camomilla, possono stabilire di corrispondere ai produttori conferenti, a titoli di anticipo, i nove decimi del prezzo fissato a termini dell'art. 3, salvo a corrispondere il residuo dopo detratte le spese di gestione, con la liquidazione annuale della gestione stessa.

Alle gestioni associative di cui sopra sono applicabili le norme della legge 15 maggio 1939-XVII, n. 832.

Art. 11.

I documenti, atti e quietanze relativi alla gestione associativa del prodotto, rilasciati nei rapporti tra conferenti da una parte a Sezioni dell'ortofrutticoltura che effettuano la gestione associativa per la vendita della camomilla, dall'altra, nonchè quelli rilasciati nei rapporti tra le competenti Sezioni dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura e gli Istituti finanziatori, sono esenti dalle tasse ed imposte indirette sugli affari, fatta eccezione per l'imposta generale sull'entrata e per le cambiali, che restano soggette alla normale tassa di bollo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 30 ottobre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TASSINARI — GRANDI — DI REVEL — RICCI — RICCARDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Tipi della camomilla commerciale

	CARATTERI						
	Fiore	Colori	Gambi (lunghezza massima)	Ricettacoli con gambi (lunghezza massima)	Foglie (quantità massima)	Steli (quantità massima)	Residuo fisso ceneri (quantità massima)
Tipi allo stato fresco:							
Tipo *A*)	Soli capolini integri	Inalterati	cm. 2	—	—	—	—
Tipo *B*)	Capolini integri e sfatti o solo capolini sfatti	Inalterati	cm. 5	cm. 5	5 %	cm. 5 5 %	—
Tipi allo stato secco:							
1. Sopraffina (bottonata oppure extra oppure fiori puri)	Soli capolini integri	Inalterati	cm. 1	—	—	—	13 %
2. Prima	Capolini sfatti (30 % del prodotto)	Inalterati	cm. 2	cm. 2	—	—	13 %
3. Corrente	Capolini sfatti (70 % del prodotto)	Inalterati	cm. 3	cm. 3	—	—	—
4. Industriale (scarto oppure bagni)	Capolini sfatti	Inalterati	—	cm. 5	5%	5% cm. 5	—
5. Setacciata	Fiori tubolari	Giallo vivo	—	—	—	—	—

LEGGE 25 novembre 1940-XIX, n. 1725.

Aggiornamento al 2 luglio 1940-XVIII, delle date indicate negli articoli 1, 3, 4 e 6 della legge 27 maggio 1940-XVIII, n. 692, relativa a provvidenze a favore dell'industria cinematografica nazionale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'art. 2 del R. decreto-legge 29 aprile 1937-XV, n. 861, convertito nella legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2571, modificato con l'art. 1 della legge 27 maggio 1940-XVIII, n. 692, è sostituito con il seguente:

« A decorrere dal 2 luglio 1940-XVIII chiunque abbia effettuato nel Regno l'adattamento supplementare in lingua italiana di pellicole cinematografiche sonore non nazionali, è tenuto al pagamento di una tassa di concessione governativa di L. 75.000 per ognuna delle pellicole estere per le quali dal Ministero della cultura popolare sia rilasciata l'autorizzazione per la rappresentazione al pubblico.

« La tassa di cui sopra è ridotta a L. 37.500 per le pellicole di metraggio superiore a metri 500 ma inferiore a 1000 metri.

« Nessuna tassa è dovuta per le pellicole di metraggio inferiore a 500 metri ».

Art. 2.

L'art. 4 del R. decreto-legge 29 aprile 1937-XV, n. 861, convertito nella legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2571, modificato con l'art. 3 della legge 27 maggio 1940-XVIII, n. 692, è sostituito con il seguente:

« I produttori di pellicole nazionali, i quali eseguano o facciano eseguire in Italia adattamenti supplementari in lingua italiana di pellicole sonore estere, sono esonerati dal pagamento della tassa di cui all'art. 2 del precedente decreto in ragione di due adattamenti supplementari per ogni pellicola nazionale proiettata in pubblico dopo il 2 luglio 1940-XVIII.

« Il Ministero della cultura popolare rilascerà al produttore di ciascuna pellicola cinematografica nazionale, rispondente alle condizioni previste nel comma seguente, due distinti certificati, valevoli ciascuno per l'esonero di una pellicola cinematografica non nazionale dalla tassa di doppiaggio. Ciascun certificato sarà presentato al Ministero predetto, in luogo della bolletta comprovante il pagamento della tassa per ottenere l'autorizzazione alla proiezione della pellicola per la quale si chiede l'esonero.

« Agli effetti di cui ai precedenti commi, sono considerate nazionali le pellicole che rispondano ai seguenti requisiti:

a) il soggetto sia di autore italiano o almeno sia stato ridotto o adattato per la lavorazione in Italia da autore italiano;

b) la maggioranza del personale artistico ed esecutivo sia di nazionalità italiana;

c) gli interni e gli esterni siano stati girati prevalentemente in Italia.

« Potrà essere ammesso che gli interni e gli esterni siano in parte girati all'estero soltanto per particolari esigenze inerenti alla esecuzione della pellicola.

« Non è dovuta alcuna tassa per l'adattamento in lingua italiana di pellicole non nazionali realizzate negli stabilimenti nazionali di produzione cinematografica ».

Art. 3.

L'art. 8 del R. decreto-legge 29 aprile 1937-XV, n. 861, convertito nella legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2571, modificato con l'art. 4 della legge 27 maggio 1940-XVIII, n. 692, è sostituito con il seguente:

« Alle pellicole non nazionali sonore delle quali alla data del 1° luglio 1940-XVIII, fosse stato già eseguito l'adattamento supplementare in lingua italiana e che fossero state presentate al Ministero della cultura popolare per ottenere l'autorizzazione alla proiezione in pubblico, si applicano le disposizioni vigenti anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto ».

Art. 4.

L'art. 6 della legge 27 maggio 1940-XVIII, n. 692, è sostituito con il seguente:

« Con decreto del Ministero delle finanze sarà provveduto all'iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura popolare, per l'esercizio finanziario 1939-1940, della somma di L. 1.080.000 da corrispondersi alla Sezione autonoma di credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro, in corrispettivo di certificato di esonero dalla tassa di concessione governativa per l'adattamento supplementare in lingua italiana di pellicole cinematografiche sonore estere, rilasciato al 1° luglio 1940-XVIII, ai produttori di filmi nazionali, ai sensi dell'art. 4 del R. decreto-legge 29 aprile 1937-XV, n. 861, convertito nella legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2571 ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 novembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — PAVOLINI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 28 novembre 1940-XIX, n. 1726.

Revisione dei prezzi nei contratti relativi ai lavori difensivi alla frontiera alpina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' data facoltà all'Amministrazione della guerra di procedere, in ogni caso, in seguito a parere di apposita Commissione, alla revisione dei prezzi stabiliti nei contratti relativi ai lavori di difesa alla frontiera alpina, stipulati dal 1° settembre 1939-XVII alla data di entrata in vigore della presente legge, allo scopo di adeguarli alle effettive condizioni di mercato ed agli oneri a cui le imprese sono state assoggettate.

Art. 2.

La Commissione di cui al precedente articolo, da nominarsi con decreto del Ministro per la guerra, sarà così costituita:

un generale del genio, presidente;

un ispettore generale amministrativo del personale civile dell'Amministrazione centrale della guerra, vice presidente;

un rappresentante del Consiglio di Stato, membro;

un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato, membro;

due colonnelli (o tenenti colonnelli) del genio militare, membri;

un maggiore (o capitano) del genio militare, membro;

un ragioniere geometra capo del genio militare, membro;

un rappresentante della Confederazione nazionale fascista degli industriali, membro;

un rappresentante della Federazione nazionale fascista dei costruttori edili, membro;

un ragioniere geometra capo del genio militare, segretario.

Art. 3.

Le decisioni del Ministro per la guerra in merito alla revisione di cui al precedente art. 1 sono, per qualsiasi motivo e nel modo più assoluto, insindacabili.

Le conseguenti modificazioni dei prezzi saranno apportate d'ufficio alle contabilità dei lavori.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 novembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 28 novembre 1940-XIX, n. 1727.

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 953, riguardante il blocco dei prezzi delle merci e dei servizi, delle costruzioni edilizie, degli impianti industriali e delle pigioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 953, riguardante il blocco dei prezzi delle merci e dei servizi, delle costruzioni edilizie, degli impianti

industriali e delle pigioni, col seguente nuovo titolo: « Blocco dei prezzi delle merci e dei servizi, delle costruzioni edilizie, degli impianti industriali e degli affitti » e con le modificazioni risultanti dal testo seguente:

Art. 1.

Nessun aumento può essere consentito sui prezzi che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultino fissati dalle competenti autorità per merci di qualsiasi natura, per le forniture di acqua, gas, energia elettrica, per qualunque uso, nonchè per i servizi pubblici di trasporto di persone e di cose, ai sensi del R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1387, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 486, e di tutti gli altri provvedimenti riguardanti i prezzi dei prodotti agricoli e industriali e dei servizi, forniture e prestazioni di qualsiasi specie.

I prezzi delle merci, ed i corrispettivi dei servizi, delle somministrazioni e delle consumazioni nonchè delle forniture e prestazioni per le quali non siano stati fissati dei prezzi massimi ufficiali non possono essere superiori a quelli praticati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

Fatta eccezione per i casi di inadempimento contrattuale o di giustificate esigenze del locatore o dei suoi parenti ed affini entro il terzo grado o di una nuova locazione di data certa anteriore all'entrata in vigore del presente decreto, nelle locazioni di immobili urbani, a qualunque uso destinati, il conduttore ha diritto alla proroga della locazione in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, alle stesse condizioni vigenti alla data medesima fino al 31 marzo 1941-XIX.

Eguale diritto, salvi i casi di inadempimento contrattuale o di giustificate esigenze del locatore o dei suoi parenti ed affini entro il terzo grado, spetta al conduttore di fondi rustici per la proroga della locazione fino al termine dell'annata agraria 1940-1941. Il conduttore che usufruisce della proroga è tenuto oltre che all'osservanza di tutti gli obblighi stabiliti dal contratto prorogato o dalla consuetudine, a non variare le rotazioni colturali e ad eseguire le normali concimazioni.

Il conduttore di fondi rustici, non ha diritto inoltre alla proroga prevista dal comma 2° del presente articolo quando alla data del 1° ottobre 1940-XVIII, esistendo già un nuovo contratto di locazione, si verifichi uno dei seguenti casi:

1° che il nuovo conduttore abbia già immesso nel fondo tutte o parte notevole delle scorte vive inerenti alla nuova locazione;

2° che esso abbia effettuato nel fondo, in base al suo contratto o alla consuetudine, una parte notevole dei lavori di coltivazione relativi alla nuova annata, sempre che tali lavori siano in misura prevalente rispetto a quelli dello stesso genere che eventualmente abbia eseguito anche il conduttore cessante.

In ogni caso il conduttore che usufruisce del fondo per la nuova annata agraria deve rimborsare all'altro l'importo dei lavori da questo eseguiti, sempre relativamente alla detta annata, per la normale conduzione del fondo stesso.

In caso di contestazione tra il vecchio ed il nuovo conduttore circa il concorso delle circostanze previste dai predetti numeri 1° e 2° il prefetto provvede con suo decreto, previo accertamento delle condizioni stesse da farsi dalla Commissione di cui alla legge 22 maggio 1939-XVII, n. 895.

Per il conduttore in servizio militare la proroga della locazione non è esclusa dalle esigenze del locatore e dei suoi congiunti.

La proroga di cui ai comma precedenti si applica anche alle locazioni già scadute alla data di entrata in vigore del presente decreto, quantunque siano in corso procedimenti di sfratto, sempre che il conduttore non abbia ancora lasciato l'immobile e che non sia già stata stipulata una nuova locazione di data certa, anteriore a quella sopra indicata.

Nel caso di locazioni con nuovi inquilini o affittuari il divieto di aumento del canone locatizio è regolato dal R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1387.

Le disposizioni dei comma precedenti si applicano anche agli immobili affittati per la prima volta posteriormente al 5 ottobre 1936-XIV.

Per gli immobili urbani, nei casi di locazione con nuovi inquilini, di rinnovazioni o di proroghe di quella in corso, sono consentiti aumenti nel caso che il canone di affitto diminuito di un terzo risulti inferiore all'imponibile vigente dell'imposta sui fabbricati. In tale caso però il nuovo canone di affitto, non potrà essere superiore all'imponibile aumentato del sessanta per cento e per la città di Venezia del sessantacinque per cento.

Qualora l'imponibile si riferisca ad immobili divisi in parti separatamente locate, il raffronto previsto come sopra sarà fatto tra l'anzidetto imponibile e la somma dei canoni di locazione corrisposti dai singoli inquilini o presunti dall'Ufficio tecnico erariale per le parti non locate. L'aumento, eventualmente consentito, sarà ripartito proporzionalmente all'ammontare dei singoli canoni di locazione corrisposti o presunti.

In tutti i casi in cui manchi l'imponibile, esso potrà essere determinato dall'Ufficio tecnico erariale con riferimento alla data del 30 luglio 1940-XVIII. Tale imponibile sarà determinato per le singole unità immobiliari urbane definite dall'art. 5 del R. decreto-legge 13 aprile 1939-XVII, n. 652.

Nulla è innovato all'art. 20 della legge 2 gennaio 1940-XVIII, n. 1, sul latifondo siciliano e alle disposizioni dell'art. 39 del R. decreto 13 febbraio 1933-XI, sulla bonifica integrale.

Art. 3.

I prezzi praticati dagli alberghi, pensioni, locande, ristoranti, trattorie, case e stabilimenti di cura, nonchè pubblici esercizi, alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, non possono essere aumentati.

Parimenti non possono essere aumentati i prezzi praticati alla data suddetta dai sublocatori e dagli affittacamere.

Art. 4.

I salari, gli stipendi ed i compensi di qualsiasi natura, corrisposti a prestatori di opera ai quali si applicano comunque le norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro non possono essere in alcun modo aumentati.

La validità dei contratti collettivi di lavoro e delle norme equiparate vigenti alla data di pubblicazione del presente decreto è prorogata di diritto fino al 31 marzo 1941-XIX.

Non possono essere aumentate le tariffe comunque regolate da atti della pubblica autorità, da ordinanze corporative o da accordi economici collettivi, per le prestazioni effettuate da esercenti una libera professione.

Le società commerciali, gli enti, gli istituti di qualsiasi natura, pubblici o privati, tenuti per legge o per statuto alla compilazione di bilanci annuali, non possono aumen-

tare i compensi corrisposti, sotto qualsiasi forma, ai propri amministratori, soci accomandatari, commissari ordinari e straordinari, liquidatori, rispetto a quelli assegnati in base all'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 5.

Le demolizioni dei fabbricati dei centri urbani attualmente adibiti ad alloggi privati sono sospese.

E' fatto divieto di dare inizio alla costruzione di edifici privati.

Le autorizzazioni e le licenze già concesse si intendono revocate qualora i lavori non siano ancora iniziati.

E' ammessa la costruzione di edifici privati nei centri che non siano capoluoghi di provincia e che non abbiano popolazioni superiori ai cinquantamila abitanti, purchè gli edifici non richiedano l'impiego di cemento, di ferro e di altri metalli non autarchici.

Il Ministro per i lavori pubblici può concedere deroghe alle disposizioni previste nel presente articolo relativamente alla costruzione di case economiche e popolari e per i casi di riconosciuto carattere eccezionale ed urgente.

Per le demolizioni rese indispensabili per i servizi ferroviari possono essere concesse deroghe al divieto di demolizione dal Ministro per le comunicazioni di concerto col Ministro per i lavori pubblici.

Sono esclusi dal divieto di cui al presente articolo gli edifici rurali.

Art. 6.

A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto non possono effettuarsi nuovi impianti industriali ed ampliamenti o modifiche di quelli già esistenti.

Il Comitato interministeriale per l'autarchia può consentire la deroga a siffatto divieto qualora ricorrano superiori esigenze per la difesa del Paese.

Sono esclusi dalle disposizioni del presente articolo gli impianti idro-elettrici, per i quali continuano ad applicarsi le norme in vigore.

Art. 7.

Tutte le disposizioni del R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1387, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 486, che non siano in contrasto con il presente decreto, restano in vigore.

Art. 8.

Chiunque violi i divieti stabiliti dal presente decreto è punito con le sanzioni previste all'art. 16 del R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1387, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 486.

Indipendentemente dal procedimento penale, è dovuto il rimborso dell'indebito percetto purchè sia chiesto dalla parte interessata entro l'anno dell'avvenuta percezione.

Art. 9.

I divieti contemplati agli articoli precedenti cesseranno di avere vigore col 31 marzo 1941-XIX.

Art. 10.

Con decreto Reale saranno emanate, ai sensi dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, le norme integrative e quelle altre che potranno occorrere per l'attuazione del presente decreto.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 novembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI — PAVOLINI — TASSINARI — GRANDI — HOST VENTURI — DI REVEL — GORLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO-LEGGE 27 dicembre 1940-XIX, n. 1728.

Disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali in periodo di guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione in guerra;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Ritenuta la necessità per causa di guerra di disciplinare la distribuzione ed i consumi dei prodotti industriali non alimentari e di organizzare i servizi relativi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e del Ministro per le corporazioni di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'agricoltura e foreste, per le comunicazioni e per gli scambi e le valute;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per regolare ed assicurare i rifornimenti delle Forze armate e della popolazione civile in periodo di guerra il Ministero delle corporazioni provvede a disciplinare la distribuzione ed i consumi dei prodotti industriali non alimentari, sia di produzione nazionale che importati.

A tale scopo il Ministero delle corporazioni può adottare tutti i provvedimenti necessari di censimento, di acquisto e di requisizione dei prodotti industriali su menzionati esistenti nel territorio nazionale; il Ministero stesso provvede a regolare la ripartizione o assegnazione delle materie prime agli stabilimenti industriali e a disciplinare la distribuzione dei prodotti finiti secondo le esigenze delle Forze armate e della popolazione civile, adottando i provvedimenti opportuni per controllare l'attività delle aziende industriali e commerciali.

Il Ministero delle corporazioni emana altresì norme per disciplinare mediante razionamento i consumi da parte della popolazione civile di quei prodotti industriali non alimentari per i quali si ravvisi necessario provvedere alla distribuzione razionata.

Art. 2.

Ferme restando le attribuzioni e le funzioni del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra e ferme restando altresì, per quanto riguarda gli ammassi, le attribuzioni e funzioni del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e del Ministero delle finanze, il Ministero delle cor-

porazioni adotta i provvedimenti previsti nell'articolo precedente, per la disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali di cui all'art. 1, di accordo o su proposta delle altre Amministrazioni interessate.

Art. 3.

Il Ministero delle corporazioni assolve i compiti di cui all'art. 1, oltre che per mezzo della Direzione generale dei consumi istituita con legge 1° settembre 1940-XVIII, n. 1367, che modifica la sua denominazione in Direzione generale dei consumi industriali e degli altri propri Uffici centrali e periferici anche mediante i Consigli provinciali delle corporazioni, le Organizzazioni sindacali e cooperative e gli organismi economici costituiti o da costituire a cura delle medesime.

Art. 4.

Per assicurare l'organizzazione ed il funzionamento dei Servizi relativi alla distribuzione dei prodotti industriali può essere assunto personale avventizio nei limiti che saranno stabiliti di accordo con il Ministero delle finanze e può essere comandato presso il Ministero delle corporazioni, d'intesa con il Ministero delle finanze e con gli altri Ministeri interessati, personale di altre Amministrazioni, di Enti parastatali, intendendosi a tal fine istituita detta posizione per i personali i cui ordinamenti non lo prevedano.

Il personale militare tratto dalla Regia guardia di finanza può essere collocato fuori quadro in numero da stabilirsi con decreto del Ministro per le finanze di concerto con quello per le corporazioni.

Con decreto del Ministro per le finanze sarà provveduto all'iscrizione, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni, degli stanziamenti dei fondi occorrenti per il funzionamento dei servizi organizzati in esecuzione del presente decreto.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze e con gli altri Ministri interessati, saranno emanate le norme eventualmente occorrenti per la migliore e più adeguata organizzazione dei servizi della distribuzione dei prodotti industriali, a termini dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100.

Art. 5.

Alla repressione dei reati concernenti la produzione, il commercio, il censimento, la precettazione, la requisizione e la distribuzione dei prodotti industriali si provvede a termine del R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1715, che contiene norme penali riguardanti la produzione e la distribuzione di merci di comune consumo.

Art. 6.

Sono abrogate tutte le disposizioni particolari, contenute in altre leggi concernenti la disciplina della distribuzione dei prodotti industriali non alimentari, che risultano, incompatibili con quelle del presente decreto.

Continuano, peraltro, fino a nuova disposizione ad avere vigore tutti i provvedimenti adottati in esecuzione di dette disposizioni.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI — GRANDI — DI REVEL — TASSINARI — HOST VENTURI — RICCARDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *dicembre* 1940-XIX
Atti del Governo, registro 428, *foglio* 107. — MANCINI

REGIO DECRETO 16 dicembre 1940-XIX, n. 1729.
Nomina di commissari commerciali all'estero.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 522, convertito nella legge 10 giugno 1937-XV, n. 1075, concernente il trattamento economico del personale del Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute addetto agli Uffici commerciali all'estero;

Visto il R decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni,

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Vista la legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1547;

Considerata la necessità di meglio adeguare i nostri servizi commerciali all'estero all'attuale situazione di guerra ed a quella del dopoguerra, ai fini della ripresa dei traffici;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli scambi e per le valute, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per gli affari esteri e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' data facoltà al Ministro per gli scambi e per le valute di affidare, con decreti emanati di concerto con il Ministro per gli affari esteri, a persone aventi particolare preparazione e competenza, funzioni di carattere economico commerciale nell'ambito dei rapporti economici dell'Italia con l'estero, da stabilirsi di volta in volta dal Ministro per gli scambi e per le valute.

Gli incaricati di cui al comma precedente assumono la qualifica di commissari commerciali all'estero.

Nel decreto di nomina sono indicati la durata dell'incarico, che non può andare oltre il 31 dicembre 1945-XXIV, ed il grado gerarchico al quale devono essere equiparati i commissari commerciali all'estero.

Ai medesimi spettano lo stipendio, il supplemento di servizio attivo e l'eventuale aggiunta di famiglia, inerenti al grado attribuito, nonchè gli assegni previsti per i titolari degli uffici commerciali all'estero dal R. decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 522, convertito nella legge 10 giugno 1937-XV, n. 1075, nei modi e nei casi ivi stabiliti.

Il numero massimo degli incarichi che possono essere conferiti, la loro ripartizione nei gradi gerarchici ed eventualmente altre limitazioni nel conferimento degli incarichi stessi, sono stabiliti e possono essere variati con decreti emanati di concerto fra i Ministri per gli scambi e per le valute, per gli affari esteri e per le finanze.

Art. 2.

I commissari commerciali di cui al presente decreto sono destinati presso le Regie rappresentanze diplomatiche o consolari, con decreto del Ministro per gli scambi e per le valute, di concerto col Ministro per gli affari esteri.

Il Ministro per gli scambi e per le valute può con suo decreto trasferire i commissari commerciali da una ad un'altra sede all'estero e revocare insindacabilmente l'incarico.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCARDI — CIANO — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *dicembre* 1940-XIX
Atti del Governo, registro 428, *foglio* 105. — MANCINI

REGIO DECRETO 1° novembre 1940-XIX, n. 1730.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa della Immacolata a S. Efremo Nuovo, in Napoli.

N. 1730. R. decreto 1° novembre 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa della Immacolata a S. Efremo Nuovo in Napoli, e la medesima viene autorizzata ad accettare l'eredità a suo favore disposta da Anna D'Agostino fu Michele, e consistente nella somma di L. 18.000 nominali, costituita da certificati del Prestito redimibile italiano 3,50 %, con gli oneri indicati nel testamento stesso.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *dicembre* 1940-XIX

REGIO DECRETO 13 novembre 1940-XIX, n. 1731.

Autorizzazione all'Università cattolica del « Sacro Cuore » di Milano ad accettare una eredità.

N. 1731. R. decreto 13 novembre 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, l'Università cattolica del « Sacro Cuore » di Milano viene autorizzata ad accettare la eredità disposta in suo favore dalla signora Rosina Dioguardi, vedova Vicario, con testamento segreto in data 17 gennaio 1940-XVIII, pubblicato in atti del dottore Francesco Albertini, notaio in Roma, con verbale del 7 febbraio 1940-XVIII, n. 585 di repertorio.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *dicembre* 1940-XIX

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1940-XIX.

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa della Cassa delle Ammende per l'esercizio finanziario 1940-41.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Riconosciuta la necessità di apportare alcune variazioni allo stato di previsione delle entrate e delle spese della Cassa delle Ammende per l'esercizio finanziario 1940-41 approvato con decreto interministeriale 5 novembre 1939-XVIII;

Visto l'art. 4 della legge 9 maggio 1932-X, n. 547;

Decreta:

E' approvata l'annessa tabella con la quale sono apportate variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa della Cassa delle Ammende per l'esercizio finanziario 1940-41.

Roma, addì 3 dicembre 1940-XIX

Il Guardasigilli
Ministro per la grazia e giustizia
GRANDI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Tabella di variazioni allo stato di previsione delle entrate e delle spese della Cassa delle Ammende per l'esercizio 1940-41

PARTE I. — ENTRATA

Aumenti

Cap. 9. Prelevamento degli avanzi dei precedenti esercizi e dalle somme in deposito per acquisto di rendita pubblica . L. 88.000

PARTE II. — SPESA

Aumenti

Cap. 8. — Acquisto di titoli di rendita pubblica . . . . . . L. 88.000

Roma, addì 3 dicembre 1940-XIX

Il Guardasigilli
Ministro per la grazia e giustizia
GRANDI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(4976)

DECRETO MINISTERIALE 24 dicembre 1940-XIX.

Contingente di nitrato di sodio greggio da ammettere in esenzione da diritti di confine fino al 31 marzo 1941-XIX.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
E CON QUELLI
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
E PER GLI SCAMBI E LE VALUTE

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1931, n. 982, col quale è stato modificato il regime doganale dei derivati dell'azoto;

Determina:

Art. 1.

In virtù della facoltà accordata dall'art. 2 del suddetto Regio decreto-legge, è prorogato al 31 marzo 1941 il termine entro il quale può essere effettuata l'importazione del quantitativo di nitrato di sodio greggio di cui all'art. 1 del decreto interministeriale 29 ottobre 1939-XVIII, già prorogato al 31 dicembre 1940-XIX in base all'art. 2 del decreto interministeriale 1° marzo 1940-XVIIII.

Art. 2.

Il presente decreto che entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 24 dicembre 1940-XIX

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
TASSINARI

Il Ministro per gli scambi e le valute
RICCARDI

(4977)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA GUERRA

Perdita di distinzioni onorifiche di guerra

A norma delle disposizioni contenute nell'art. 1 della legge 24 marzo 1932-X, n. 453, il sottonotato ex militare è in corso nella perdita di diritto della medaglia d'argento al v. m. e delle distinzioni onorifiche di guerra di cui era insignito con decorrenza dal 6 novembre 1936:

Ianni Giuseppe di Tommaso e di Gabbelle Adalgisa, da Roma, già tenente complemento.

A norma delle disposizioni contenute nell'art. 1 della legge 24 marzo 1932-X, n. 453, i sottonotati ex militari sono incorsi nella perdita di diritto delle distinzioni onorifiche di guerra delle quali erano insigniti:

Barone Nicola di Camillo e di Salvati Elisa, da Colledimacina (Chieti), già tenente medico di complemento (dal 7 aprile 1938);

Mazzani Silvio di Vezio e di De Santo Matilde, da Roma, già tenente fanteria di complemento (dal 21 giugno 1938).

A norma delle disposizioni contenute nell'art. 10 della legge 24 marzo 1932-X, n. 453, i sottonotati militari o ex militari sono incorsi nella perdita delle distinzioni onorifiche di guerra delle quali erano insigniti:

Determinazione Ministeriale 7 novembre 1940-XIX.

Braccini Corradino di Cesare e di Rossini Clelia, da Napoli, già tenente s.p.e.

Cherosu Gavino di Antonio e di Runchina Antonina, da Osilo (Sassari), già brigadiere CC. RR.

Mantucci Angelo di Giuseppe e di Montani Maria, da Trevi (Perugia), già tenente complemento.

Paone Benedetto di Salvatore e di Di Leo Grazia, da Napoli, già vice brigadiere CC.RR.

Petragnani Ottavio di Giuseppe e di Carusi Giulia, da Lanciano (Chieti), già maggiore A.R.Q.

Rolli Fausto Antonio di Tommaso e di Santoro Olimpia, da Grimaldi (Cosenza), già maresciallo capo CC. RR.

Rodino Giovanni di Vittorio e di Gilardi Emilia, da Montevideo (Argentina), già maresciallo maggiore di artiglieria.

Zagato Pietro fu Alessandro e fu Centenari Elvira, da Mestre (Venezia), già sergente.

(4920)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO · PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 27 dicembre 1940-XIX - N. 266

	Cambio di clearing	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Francia (Franco)	—	—
Svizzera (Franco)	445,43	459,75
Argentina (Peso carta)	—	4,64
Belgio (Belgas)	3,0534	—
Boemia-Moravia (Corona)	65,[illegible]0	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma)	—	—
Islanda (Corona)	—	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	45,98
Lettonia (Lat)	3,6[illegible]51	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	4,33[illegible]4	—
Olanda (Fiorino)	10,1297	—
Polonia (Zloty)	381,68	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7995
Romania (Leu)	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,70	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,726
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,85205	—

Rendita 3,50% (1906)	75,975
Id 3,50% (1902)	74,05
Id. 3,00% Lordo	52,325
Id. 5,00% (1935)	95,15
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	74 —
Id. Id 5,00% (1936)	96,375
Obbligazioni Venezie 3,50%	94,225
Buoni novennali 5 % - scadenza 1941	100,40
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	95,875
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	95,75
Id. Id. 5 % - Id. 1944	98,65
Id Id 5 % Id. 1949	100 —

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Calasca Castiglione (Novara).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Dispone:

I signori cav. Agostino Sandretti e rev. don Ambrogio Rigoni sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Calasca Castiglione, con sede in Calasca Castiglione (Novara), per la durata stabilita nello statuto della detta azienda e con effetto dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 dicembre 1940-XIX

V. AZZOLINI

(4938)

Nomina di un sindaco del Monte di credito su pegno di Calasca Castiglione (Novara)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Dispone:

Il geom. Valentino Ghisoli è nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Calasca Castiglione, con sede in Calasca Castiglione (Novara), per la durata di tre anni e con effetto dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 dicembre 1940-XIX

V. AZZOLINI

(4939)

CONCORSI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso a 153 posti di uditore di tribunale

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, in data 19 ottobre 1940-XVIII, e l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 27 novembre 1940-XIX;

Visti gli articoli 101 e seguenti del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2786;

Vista la legge 17 aprile 1930, n. 421;

Visto l'art. 23 della legge 5 giugno 1933, n. 557;

Visto il R. decreto 12 maggio 1930, n 663;

Visto il R. decreto 15 ottobre 1925, n. 1860;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, convertito nella legge 8 giugno 1933, n. 742;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024;

Visto l'articolo 8 della legge 22 gennaio 1934, n. 137;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1935, n. 33;

Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, convertito nella legge 16 maggio 1936, n. 981;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, convertito nella legge 26 dicembre 1936, n 2439;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito nella legge 3 gennaio 1939, n 1;

Vista la legge 3 giugno 1935, n. 872;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233.

Visto il R. decreto 9 luglio 1940, n 1156;

Decreta:

Art. 1

E' indetto un concorso per esame a numero 153 posti di uditore di tribunale.

Art. 2.

Per essere ammesso al concorso è necessario che l'aspirante:

a) sia iscritto al P.N.F., salvo le disposizioni di cui al R. decreto 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, nei riguardi dei mutilati ed invalidi di guerra;

b) abbia alla data del presente bando, compiuta l'età di anni 21, e non superata quella di anni 30.

Si prescinde dal limite massimo di età in confronto degli aspiranti che, alla data del presente bando di concorso già rivestano la qualità di impiegati civili di ruolo dello Stato.

Tale qualità deve risultare da attestazione rilasciata in forma legale dall'Amministrazione della quale fa parte l'aspirante.

Per coloro che hanno prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, o in sostituzione di questo, servizio su navi mercantili, il limite d'età è protratto a 35 anni. Tale beneficio viene esteso anche ai cittadini che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV e che in servizio militare non isolato all'estero hanno partecipato ad operazioni militari dopo il 5 maggio 1936-XIV.

Per gli invalidi di guerra o per la causa nazionale, per i decorati al valor militare e per i promossi per merito di guerra, il limite di età è elevato a 39 anni.

Per gli aspiranti che risultino iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, o che, in possesso del brevetto di ferito per la causa nazionale per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, risultino iscritti al Partito senza interruzione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, il limite massimo di età è aumentato di quattro anni.

Il limite massimo di età stabilito dalle disposizioni che precedono è elevato:

1) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

2) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

3) nei riguardi dei soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose il limite massimo di età è elevato a 39 anni, salvo il maggior limite consentito in applicazione dell'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito con modificazioni nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, purchè complessivamente non si superi il 45° anno di età.

L'elevazione di cui al n. 1 si cumula con quella di cui al n. 2 ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni.

Coloro che, essendo in possesso dei prescritti requisiti, ottennro l'ammissione ai precedenti concorsi per uditore di tribunale banditi dopo la pubblicazione del decreto 10 ottobre 1934-XII del Capo del Governo, ma non poterono sostenere le prove scritte perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare, possono essere ammessi al presente concorso, prescindendo dal limite di età;

c) sia cittadino italiano;

d) sia provvisto del diploma di laurea in giurisprudenza conseguita in una Università del Regno.

Alla laurea conseguita in una Università del Regno è equiparata, per coloro che appartengono alle Provincie annesse, la laurea conseguita in una Università dell'ex Impero austriaco, anteriormente però al 31 dicembre 1923.

L'aspirante deve essere provvisto del titolo di studio suddetto, prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande

Art. 3.

La domanda di ammissione su carta da bollo da L. 6, diretta al Ministro di grazia e giustizia, deve essere presentata entro le ore di ufficio al procuratore del Re Imperatore, nella cui giurisdizione risiede l'aspirante, nel termine di giorni sessanta dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La domanda deve contenere la esatta indicazione della residenza

Per gli aspiranti residenti nelle Colonie è consentito di presentare la domanda di ammissione, con i prescritti documenti, nel termine di giorni novanta dalla pubblicazione anzidetta.

Gli aspiranti residenti all'estero, devono trasmettere nel prescritto termine di sessanta giorni, la sola domanda di ammissione al concorso salvo a produrre i documenti richiesti dal presente bando, nel termine di novanta giorni dalla sua pubblicazione.

I candidati ammessi alle prove orali dei concorsi per uditore di tribunale indetti dopo la pubblicazione del decreto 10 ottobre 1934-XII del Capo del Governo e che non abbiano potuto sostenerle perchè richiamati alle armi, o comunque a causa del servizio militare, potranno chiedere di essere ammessi a sostenere le sole prove orali, e concorrere con i candidati del presente concorso al conferimento dei posti disponibili.

Art. 4.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti, tutti in lingua italiana:

a) certificato di appartenenza al P.N.F. o ai Fasci giovanili di combattimento ed ai Gruppi universitari fascisti da rilasciarsi su

carta da bollo da L. 4 dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il candidato, ovvero dal segretario del competente fascio di combattimento o dal vice segretario se trattasi di capoluogo di provincia, col visto del segretario della Federazione dei Fasci di combattimento, o in sua vece dal vice segretario federale, o dal segretario federale amministrativo. Gli italiani non regnicoli devono produrre il certificato, di iscrizione ai Fasci italiani all'estero, redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero. Il certificato redatto su carta legale può essere rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero, firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

I certificati debbono essere sottoposti alla ratifica del Segretario del Partito o del Segretario amministrativo o di uno dei Vice-segretari del Partito Nazionale Fascista, solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

A tutti gli effetti il Partito Fascista Sammarinese è equiparato al Partito Nazionale Fascista.

I certificati dei sammarinesi residenti nella Repubblica devono essere firmati dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese è controfirmati dal Segretario di Stato agli esteri, mentre quelli dei cittadini di S. Marino residenti nel Regno saranno firmati dalla Federazione che li ha in forza.

I certificati ante Marcia su Roma rilasciati secondo il caso dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno, dovranno avere il visto di ratifica del Segretario del P.N.F. o di un Vice-segretario

Nei riguardi dei mutilati ed invalidi di guerra la presentazione del certificato suddetto non è obbligatoria, ma facoltativa;

b) estratto dell'atto di nascita, in conformità del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101, su carta da bollo da L. 8, rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII e legalizzato dal presidente del Tribunale o dal cancelliere o dal pretore competenti;

c) certificato di data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando rilasciato dal podestà del Comune di residenza legalizzato dal prefetto competente, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano (carta da bollo da lire quattro).

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli, e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto Reale;

d) certificato medico (carta da bollo da lire quattro) di data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando, di sana costituzione fisica, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale, dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario. Se il candidato è affetto da imperfezione fisica deve essere esattamente specificata nel certificato Il certificato medico per l'invalido di guerra o minorato per la causa fascista, deve essere rilasciato dalla autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15. L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia. L'aspirante che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti, o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso;

e) ritratto in fotografia, che a cura degli aspiranti dovrà essere applicato su apposito cartoncino, da richiedersi alla competente Procura del Re Imperatore Su tale cartoncino sarà apposta l'autenticazione del notaio, relativa alla fotografia e alla firma del candidato;

f) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da lire dodici, legalizzato dal procuratore del Re Imperatore, e di data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando;

g) diploma originale di laurea in giurisprudenza, di cui all'articolo 2 del presente bando;

h) dichiarazione del concorrente da cui risulti che egli non appartiene alla razza ebraica.

Per i certificati del Governatore di Roma o del cancelliere del Tribunale o segretario della Procura del Re Imperatore di Roma non occorrono legalizzazioni.

Non si terrà conto delle domande presentate oltre il termine indicato nell'art 3, ovvero sfornite di alcuni dei documenti suddetti o non in regola col bollo.

Gli impiegati di ruolo dello Stato sono dispensati dal presentare i certificati di cui alle lettere *c*) ed *f*), ma dovranno, con attestato dell'amministrazione da cui dipendono, documentare di non essere sottoposti a procedimento penale o disciplinare e di aver riportata la qualifica almeno di «buono».

Le benemerenze militari e fasciste dovranno essere dimostrate da documenti da cui risulti che l'aspirante:

1) sia insignito di medaglia al valor militare, o di croce di guerra al valor militare;

2) sia mutilato od invalido di guerra o per la causa fascista, o invalido per le operazioni nell'Africa Orientale;

3) sia orfano di guerra o di caduto per la causa fascista o di caduto nelle operazioni nell'Africa Orientale;

4) sia stato ferito in combattimento o per la causa fascista, e in questo ultimo caso purchè in possesso del relativo brevetto, e risulti anche iscritto al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita;

5) sia insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, abbia la qualifica di squadrista o sia in possesso del brevetto della Marcia su Roma, purchè ininterrottamente iscritto ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, o sia socio di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose,

6) sia figlio di invalido di guerra o per la causa fascista;

7) abbia prestato servizio militare come combattente, oppure risulti regolarmente iscritto ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922;

8) sia ufficiale di complemento.

Analogamente da appositi documenti dovrà risultare che l'aspirante:

9) abbia prestato lodevole servizio a qualunque titolo per non meno di un anno negli uffici dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia;

10) sia coniugato con prole o semplicemente coniugato o vedovo. I candidati coniugati dovranno presentare un certificato dell'ufficiale dello stato civile, da cui risulti se essi abbiano o meno contratto matrimonio con persona straniera, e nell'affermativa, se vi fu l'autorizzazione ministeriale di cui agli articoli 2 e 18 del Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, ovvero se il matrimonio fu celebrato in difformità degli articoli 2 e 3 del Regio decreto stesso;

11) presti lodevole servizio, comunque, nelle Amministrazioni dello Stato;

12) sia invalido, orfano o congiunto di cittadino caduto in servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936-XIV o abbia prestato servizio militare non isolato all'estero dopo la data suddetta.

Per la presentazione dei documenti relativi a titoli preferenziali è concessa ai candidati ammessi alle prove orali la facoltà di produrre prima di sostenere dette prove quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui aspirano.

Art. 5.

La mutilazione e la invalidità di guerra o per la causa fascista deve risultare dal mod. 69 rilasciato dal Ministero delle finanze (Direzione generale pensioni dirette), ovvero con dichiarazione rilasciata dalle competenti rappresentanze provinciali dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

La qualità di orfano di guerra o di caduto per la causa fascista o di figlio di invalido di guerra o per la causa nazionale, deve risultare da certificato in bollo da lire quattro, da rilasciarsi dal podestà, debitamente legalizzato.

Soltanto con la esibizione dei relativi brevetti devono essere provate la concessione delle medaglie al valor militare, o della croce di guerra, ovvero di altre attestazioni di merito di guerra; la qualità di ferito in combattimento o per la causa fascista, quella di legionario fiumano, nonchè la partecipazione alla Marcia su Roma.

La iscrizione al Partito Nazionale Fascista, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, deve comprovarsi mediante certificato del segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della provincia in cui risiede il concorrente, ratificato dal Segretario o dal Segretario amministrativo o da uno dei due Vice segretari del Partito Nazionale Fascista e contenente la indicazione dell'anno, del mese e del giorno della iscrizione

La qualità di ex combattente e di ogni altro titolo militare, deve risultare dallo stato di servizio o dal foglio matricolare, nonchè dalla dichiarazione integrativa del Distretto militare, ai sensi della circolare 77 dell'8 gennaio 1923 del Ministero della guerra.

Lo stato di famiglia deve risultare dall'apposito certificato del podestà, debitamente legalizzato.

L'impedimento a presentarsi nel precedente concorso alle prove scritte o a quelle orali per ragioni di servizio militare, come è precisato negli articoli 2 e 3, deve risultare da apposita dichiarazione della competente autorità militare.

Art. 6.

L'ammissione al concorso è riservata al giudizio insindacabile del Ministro.

Non sono ammessi coloro che siano stati dichiarati non idonei in due precedenti concorsi per ammissione nella carriera della ma-

gistratura sia delle Preture che dei Collegi nè coloro che in occasione di concorsi precedenti siano stati esclusi dal partecipare a successivi concorsi ai termini dell'art. 10 ultimo capoverso del Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860.

Art. 7.

Il concorso avrà luogo in Roma, mediante esame, secondo le norme stabilite dall'art. 6 del R. decreto 12 maggio 1930, n. 663.

L'esame consiste:

1) In una prova scritta su ciascuna delle seguenti materie:
a) diritto romano;
b) diritto civile e commerciale;
c) diritto penale;
d) diritto amministrativo.

2) In una prova orale su ciascuna delle seguenti materie: diritto civile, diritto commerciale, diritto amministrativo, diritto penale, diritto romano, procedura civile, procedura penale, diritto costituzionale, con particolare riguardo alla dottrina del Fascismo e all'ordinamento dello Stato fascista, diritto internazionale, diritto ecclesiastico, diritto sindacale e corporativo, nonchè nozioni di statistica, con particolare riguardo a quella relativa ai servizi giudiziari civili e penali.

Art. 8.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni che verranno determinati con successivo decreto.

Saranno ammessi alle prove orali soltanto quei candidati che avranno riportato non meno di sei decimi in ciascuna delle prove scritte.

Saranno dichiarati idonei coloro che avranno conseguito nel complesso delle prove non meno di sette decimi dei punti disponibili e non meno di sei decimi in ciascuna delle prove scritte ed orali.

Art. 9.

I concorrenti dichiarati idonei saranno classificati secondo il numero totale dei voti riportati.

In caso di parità di voti, saranno tenute presenti le precedenze stabilite dalle disposizioni in vigore.

A parità di requisiti, la precedenza sarà data al più anziano di età.

Art. 10.

Saranno nominati uditori di tribunale, con decreto Ministeriale i primi dichiarati idonei, fino a concorrenza del numero dei posti messi a concorso, salvo le disposizioni contenute nella prima parte dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

La graduatoria sarà formata in base alla classifica del concorso.

I posti spettanti a coloro che dichiareranno di rinunziare alla nomina, o non si presenteranno ad assumere servizio nel termine di legge, saranno attribuiti ai candidati del presente concorso dichiarati idonei con maggior numero di voti, dopo quelli compresi nella classificazione dei vincitori.

Art. 11.

Gli uditori di tribunali sono normalmente destinati ai Collegi giudiziari o agli uffici del pubblico ministero per compiervi un tirocinio di almeno tre anni; ma dopo i primi sei mesi possono anche, per necessità di servizio, essere destinati alle Preture che hanno sede nei capoluoghi di provincia, per esercitarvi, con giurisdizione piena, le funzioni di vice pretore.

Dopo dodici mesi di tirocinio, potranno inoltre, su parere favorevole del Consiglio giudiziario, essere destinati ai posti vacanti dei Tribunali e delle Procure del Re, che non sia possibile di coprire altrimenti, per esercitarvi le funzioni di giudice o sostituto procuratore del Re Imperatore.

Nei primi diciotto mesi il tirocinio presso i Collegi e gli uffici del pubblico ministero è gratuito, per il restante periodo è corrisposta una indennità mensile di L. 600, ridotta per i Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561, ed aumentata in virtù dei Regi decreti-legge 24 settembre 1936, n. 1719, e 27 giugno 1937, n. 1033, e della legge 20 aprile 1939, n. 591.

Ove l'uditore venga destinato ad esercitare le funzioni di vice pretore ovvero ai posti vacanti presso i Collegi e le Procure del Re Imperatore, percepirà una indennità di L. 900, salve le riduzioni ed aumenti risultanti dalle disposizioni indicate nel precedente comma.

Roma, addì 20 dicembre 1940-XIX

Il Ministro: GRANDI

(4993)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Variante al concorso a 170 posti di volontario delle cancellerie e segreterie giudiziarie

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 5 aprile 1940-XVIII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 25 aprile 1940, col quale venne indetto un concorso per 170 posti di volontario delle cancellerie e segreterie giudiziarie;

Vista la circolare 5 giugno 1940-XVIII, n. 1175-1.3.1. della Presidenza del Consiglio dei Ministri, concernente la sospensione dei concorsi per il conferimento di posti nei ruoli delle Amministrazioni statali;

Vista la lettera della stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 27 novembre 1940-XIX, n. 1175-2-4-1.3.1. con la quale è stato autorizzato l'espletamento del concorso per 170 posti di volontario di cancelleria come sopra indetto;

Ritenuto che i termini per la presentazione delle domande e dei prescritti documenti sono scaduti per gli aspiranti residenti nel Regno e per quelli residenti nell'Africa Italiana e nelle Isole italiane dello Egeo, rispettivamente il 24 giugno ed il 24 luglio u. s.;

Ritenuta la opportunità di concedere per la presentazione delle domande e dei documenti un termine pari a quello intercorso dal 5 giugno 1940 (data della sospensione del concorso) alle date di scadenza suindicate; e, cioè, di giorni diciannove per gli aspiranti residenti nel Regno, e di giorni quarantanove per quelli residenti nella Africa Italiana e nelle Isole italiane dell'Egeo, semprechè i requisiti prescritti per l'ammissione al concorso siano posseduti anteriormente al termine di scadenza stabilito nel bando, ad eccezione di quello dell'età, che deve essere posseduto alla data del bando stesso

Decreta:

Per la presentazione delle domande e dei prescritti documenti, per essere ammessi al concorso per 170 posti di volontario delle cancellerie e segreterie giudiziarie, indetto con decreto Ministeriale 5 aprile 1940-XVIII e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 25 aprile detto, è concesso un ulteriore termine di diciannove giorni per gli aspiranti residenti nel Regno, e di quarantanove giorni per gli aspiranti residenti nell'Africa Italiana e nelle Isole italiane dell'Egeo, con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Tale concessione di termine è subordinata alla condizione che i requisiti prescritti per l'ammissione al concorso siano posseduti anteriormente al termine di scadenza stabilito nel bando, ad eccezione di quello dell'età, che deve essere posseduto alla data del bando stesso.

Roma, addì 23 dicembre 1940-XIX

p. *Il Ministro*: PUTZOLU

(4994)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.